

**MOZIONE
N. 852**

**ASSISTENZA TUTELARE ALLA
PERSONA NELL'AMBITO DELLE CURE
DOMICILIARI NELLA NUOVA
DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA SANITARIA**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*LAUS MAURO ANTONIO DONATO (primo firmatario), ACCOSSATO
SILVANA, ALLEMANO PAOLO, APPIANO ANDREA, BARICCO
ENRICA, BOETI ANTONINO, FERRENTINO ANTONIO, GALLO
RAFFAELE, GARIGLIO DAVIDE, MOLINARI GABRIELE, MOTTA
ANGELA, OTTRIA DOMENICO VALTER, RAVETTI DOMENICO,
ROSTAGNO ELVIO, VALLE DANIELE*

*Protocollo CR n. 25980
Pervenuta in data 26/07/2016*

Al. T. Li
26/7/2016
h. 12.05

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00025980/A0100C-04 27/07/16 CR

CC-02-18-02/855/2016/8

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

18:58 26 Lug 16 A0100B 001101

MOZIONE 852

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



OGGETTO: assistenza tutelare alla persona nell'ambito delle cure domiciliari nella nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Visto che, in attuazione di quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente un nuovo "Patto sul la salute" e dall'articolo 1, commi 553-554 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" è stato predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria" integralmente sostitutivo del dPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";

Premesso che nel testo dello schema di Dpcm reso noto il 22 giugno 2016 è previsto che "le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona";

Rilevato che, pertanto, il Servizio sanitario nazionale interviene per il 50% del costo per le prestazioni di assistenza tutelare, considerando, però, unicamente quelle di assistenza professionale;

Rilevato altresì che nessun rimborso spese - neppure di natura forfettaria e nemmeno se l'importo è meno oneroso per il Servizio sanitario nazionale rispetto alle prestazioni professionali - viene previsto per coloro che, sia direttamente, sia mediante l'aiuto di terzi, con la supervisione del personale sanitario dell'Asl, intendono seguire i familiari malati cronici e non autosufficienti o con gravi disabilità invalidanti, consentendo loro di continuare a vivere nel proprio domicilio;

preso atto dell'ordine del giorno 142/2014 approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nell'adunanza del 18 dicembre 2014 con il quale si impegnava la Giunta regionale a farsi promotrice presso il Governo al fine di riclassificare gli interventi domiciliari all'interno degli interventi del Sistema sanitario ovvero nei LEA;

considerato che lo schema di decreto, approvato dalla Conferenza delle Regioni, è attualmente in attesa del parere del Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, la Regione può ancora intervenire per richiedere che sia inserita una integrazione nella parte relativa all'assistenza tutelare alla persona nell'ambito delle cure domiciliari e alla valutazione multidimensionale

***Il Consiglio regionale
invita il Presidente della Giunta e la Giunta regionale***

ad intervenire con urgenza affinché, nello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea:

- siano riconosciute anche le prestazioni fornite in modo informale volontariamente dai familiari prevedendo altresì un contributo forfettario per tali prestazioni rese 24 ore su 24;
- sia prevista, nella parte dedicata alla valutazione multidimensionale che consente la presa in carico della persona e la definizione del "Progetto di assistenza individuale (Pai) socio-sanitario integrato, un'integrazione secondo la quale *"l'intervento suddetto può essere richiesto per accertamenti e approfondimenti, ma non può negare le cure, ne ritardarle in quanto in tutti i casi le esigenze sanitarie e socio-sanitarie delle persone non autosufficienti sono indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici.*